
REGOLAMENTO

D' esame per il permesso di brillamento

Staccavalanghe (LA)

REGOLAMENTO D'ESAME

| | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|
| 1 | Disposizioni generali | Pagina | 2 |
| 2 | Organizzazione | Pagina | 2 |
| 3 | Pubblicazione, iscrizione, ammissioni, tassa d'iscrizione | Pagina | 5 |
| 4 | Svolgimento degli esami | Pagina | 6 |
| 5 | Materie d'esame e requisiti | Pagina | 8 |
| 6 | Valutazione ed assegnazione delle note | Pagina | 9 |
| 7 | Superamento e ripetizione dell'esame | Pagina | 10 |
| 8 | Permessi di brillamento e procedure | Pagina | 10 |
| 9 | Copertura delle spese d'esame | Pagina | 11 |
| 10 | Disposizioni finali | Pagina | 11 |

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Alfine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, quella femminile è sottintesa.

Art. 1 Organo responsabile

- 1 Le Funivie Svizzere (FS) sono l'organo responsabile in vista del rilascio del permesso di brillamento staccavalanghe (LA).
- 2 L'organo sopracitato è responsabile in tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo degli esami

Agli esami il candidato deve dimostrare di possedere le attitudini ed aver acquisito le conoscenze necessarie per eseguire i brillamenti ai sensi della LEspl e secondo le regole riconosciute dell'arte.

2 ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Circondario d'esami

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti circondari:

- Circondario I per i candidati di lingua tedesca
- Circondario II per i candidati di lingua italiana e francese

Art. 4 Organi

Per lo svolgimento degli esami sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario

Art. 5 Composizione degli organi

- 1 Commissione di Brillamento

La Commissione di Brillamento è composta come segue:

- 6 rappresentanti delle FS
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente. Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di Brillamento.

2 Commissioni di Circondario

Ogni Commissione di Circondario è composta in maniera seguente:

3 - 5 rappresentanti delle FS (se necessario un numero equivalente di supplenti).

1 rappresentante della SUVA

1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

3 Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento di formazione LA.

Art. 6 **Compiti degli organi**

1 La Commissione di Brillamento (CB)

- emana le disposizioni d'esecuzione relative agli esami;
- fissa le direttive per la coordinazione fra i 2 circondari;
- approva i rapporti annuali sugli esami dei diversi circondari;
- presenta all'organo responsabile una domanda per il rilascio o la revisione del regolamento d'esame;
- elabora e rivede le guide secondo regolamenti d'esame¹;
- assicura il contatto con le autorità;
- procede al riconoscimento d'altri permessi;
- consegna le istruzioni necessarie e controlla che la documentazione relativa agli esami sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

2 Le Commissioni di Circondario (CC)

- prendono atto delle iscrizioni agli esami;
- assicurano lo svolgimento degli esami;
- fissano il programma degli esami;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma degli esami;
- allestiscono i temi d'esame secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento degli esami;
- decidono sulle ammissioni agli esami o sulle eventuali esclusioni dagli stessi;
- decidono sul rilascio dei permessi di brillamento;
- comunicano ai candidati i risultati degli esami;
- esaminano istanze e ricorsi;
- richiedono i permessi di brillamento all'UFFT;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17 del presente regolamento;
- garantiscono la visione degli atti;
- redigono annualmente un rapporto destinato alla Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurato contro il rischio d'infortuni;
- nominano gli esperti e li ingaggiano;
- conservano gli atti d'esame per almeno 1 anno.

¹ La Guida metodica è da richiedere al segretariato delle Commissioni di Circondario

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti ai direttori d'esame, ai propri membri, ai direttori tecnici o alle segretarie.

Art. 7 Condizioni e procedura d'ammissione

- 1 I membri e i sostituti delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dall'assuntore degli esami per un mandato di 4 anni.
I membri della Commissione di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento di staccavalanghe e devono possedere almeno un permesso di brillamento LA.
- 2 I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento LA, possedere una provata esperienza ed un'adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti d'altri permessi nonché sulle eccezioni.
- 3 Gli esperti d'esame sono tecnici con un'adeguata esperienza e formazione.

Art. 8 Quorum

- 1 La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.
- 2 In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

Art. 9 Segretariato

Il segretariato delle FS garantisce il disbrigo delle pratiche amministrative della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario.

Art. 10 Pubblicità, sorveglianza

- 1 Gli esami soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la Commissione di Circondario può derogare tale condizione. Le date degli esami e della conferenza note sono da concordare con il rappresentante dell'UFFT.
- 2 L'UFFT deve disporre prima dell'inizio degli esami di
 - programma degli esami,
 - lista dei candidati e degli esperti,
 - luogo e data degli esami,
 - temi d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE AGLI ESAMI, AMMISSIONE, TASSA D'ISCRIZIONE

Art. 11 Pubblicazione

- 1 Gli esami sono pubblicati nei programma corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle FS.
- 2 Tale pubblicazione deve contenere almeno le date degli esami, il tipo di permesso ottenibile, la tasse d'iscrizione, l'indirizzo per iscriversi e il termine d'iscrizione.

Art. 12 Iscrizione

- 1 L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato delle FS. L'ultimo termine utile per le iscrizioni è fissato di regola 6 settimane prima dell'inizio degli esami. A tali iscrizioni bisogna allegare:
 - attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
 - delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
 - copie di permessi già ottenuti.
- 2 I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.
- 3 Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date di inoltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad una successiva sessione di esami.
- 4 Se per una ragione di insufficienza di candidati, una sessione di esami è annullata, le tasse sono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

Art. 13 Ammissione

- 1 Agli esami è ammesso il candidato che
 - a) è maggiorenne;
 - b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
 - c) soddisfa le condizioni di idoneità fisica per lavori di staccavalanche secondo l'apposito formulario (UFFT Guida metodica LA, allegato 1);
 - d) paga, nei termini previsti, la tassa degli esami;
 - e) ha svolto con successo il corso centrale B tenuto dalle FS.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. e.

- 2 La decisione di ammissione o meno agli esami è comunicata ai candidati in forma scritta. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.

- 3 Prima dell'inizio degli esami il candidato deve poter dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

Art. 14 Tassa d'iscrizione

- 1 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione agli esami, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di esame da sostenere nonché dalla durata dello stesso.
- 2 In caso di ripetizione dell'esame deve essere versata l'intera tassa.
- 3 Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o, con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, è rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.
- 4 Colui che non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 5 Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante gli esami, sono a carico del candidato.
- 6 Per le spese di stampa e registrazione del permesso l'UFFT preleva una tassa. La stessa è a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Art. 15 Svolgimento e convocazione

- 1 Ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).
- 2 La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami e deve contenere indicazioni concernenti:
 - il luogo degli esami;
 - l'ora degli esami;
 - il programma degli esami e i mezzi ausiliari a sua disposizione;
 - la lista degli esperti.
- 3 Qualsiasi ricusa di un esperto deve pervenire in forma scritta e motivata, al direttore degli esami almeno 5 giorni prima dell'inizio degli stessi. Egli decide in maniera definitiva ed inappellabile sulle misure da intraprendere.

Art. 16 Ritiro

- 1 Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 14 giorni dall'inizio degli esami.
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:
 - servizio militare o protezione civile non previsti
 - malattia, infortunio o maternità
 - decesso in famiglia
- 3 Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta, al segretariato delle FS.

Art. 17 Allontanamento

- 1 E' allontanato dagli esami chi
 - utilizza un mezzo ausiliario non autorizzato;
 - infrange gravemente la disciplina degli esami;
 - tenta di ingannare gli esperti.
- 2 È la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dagli esami. Fino al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare gli esami sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

Art. 18 Sorveglianza degli esami, esperti

- 1 Gli esami sono condotti dal presidente o da un membro della Commissione di Circondario. Ad ogni sessione d'esame sono presenti almeno due membri.
- 2 Almeno una persona tecnicamente competente segue gli interi lavori d'esame. Essa consegna per iscritto le sue osservazioni.
- 3 Ad ogni esame orale e pratico sono presenti almeno due esperti per valutare le prestazioni fornite.
- 4 Almeno due esperti valutano gli esami scritti e procedono ad una valutazione comune.
- 5 L'esperto ha l'obbligo di ricusarsi se è un parente prossimo di un candidato, se è o è stato gerarchicamente un suo superiore e/o se è un suo collega di lavoro.

5 LA MATERIE D'ESAME ED ESIGENZE PER I PERMESSI LA

Art. 19 Materie d'esame

- 1 Gli esami vertono sulle seguenti materie:

Materie da 1 a 5.

Le singole materie sono definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

| Materie d'esame | | Ore | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | | scritto | orale | pratico | Totale |
| 1 | Prescrizioni di sicurezza | 1.5 | | | 1.5 |
| 2 | Materiale da brillare e materie esplosive usuali | 0.5 | 0.25 | | 0.75 |
| 3 | Effetti sulle adiacenze | 0.75 | | | 0.75 |
| 4 | Mezzi d'innesco e sistemi d'innesco | | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | Tecnica di brillamento LA | | | 1.0 | 1.0 |
| | Totale | 2.75 | 0.75 | 1.5 | 5.0 |

- 2 La Commissione di Brillamento può suddividere ogni materia in posizioni e sotto posizioni, e decidere per la ponderazione da attribuire ad ognuna di esse.

Art. 20 Materie d'esame

- 1 La materia su cui vertono gli esami rappresenta sempre solo una scelta tra le possibili materie. La guida metodica¹ relativa al regolamento di formazione risp. d'esame informa i candidati sulle esigenze minime da soddisfare agli esami.
- 2 La Commissione di Brillamento attualizza ad intervalli regolari la guida metodica. In caso di importanti modifiche, essa deve interpellare il comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP) per approvazione.

¹ La guida metodica è da richiedere presso il segretariato del FS

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

Art. 21 Valutazione

- 1 La valutazione delle singole posizioni e delle eventuali sotto posizioni avviene mediante un sistema a punti. La Commissione di Brillamento determina il punteggio massimo raggiungibile e l'assegnazione delle note avviene secondo art. 22.2.
- 2 Le prove scritte, orali e pratiche hanno per ogni materia ponderazione 1.
- 3 La nota di materia è calcolata sulla media delle note di posizione, arrotondata ad un decimale. Se il sistema d'apprezzamento permette di ottenere direttamente la nota di materia senza avere note di posizione, la stessa si ottiene secondo art. 22.2.
- 4 La nota complessiva è la media delle note di materia. Essa è arrotondata al primo decimale secondo la regola che se la seconda cifra dopo la virgola raggiunge almeno il valore 5, l'arrotondamento avviene per eccesso; se il valore è inferiore o uguale a 4 lo stesso avviene per difetto.

Art. 22 Assegnazione delle note

- 1 I risultati sono valutati con le note da 1 a 6. Le note superiori o uguali a 4 indicano prestazioni sufficienti. Note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Per le note intermedie sono ammessi solo i mezzi punti.
- 2 Per la graduatoria delle note vale la seguente scala

| Nota | Qualità delle prestazioni |
|------|---|
| 6 | Qualitativamente e quantitativamente ottimo |
| 5 | Buono, corrispondente alle esigenze |
| 4 | Corrispondente alle esigenze minime |
| 3 | Carente, incompleto |
| 2 | Molto carente |
| 1 | Inutilizzabile o non eseguito |

Art. 23 Conferenza note e attestato d'esame

- 1 Entro un termine di un mese dalla fine degli esami, la Commissione di Circondario convoca una conferenza note per decidere sul rilascio o meno dei permessi di brillamento. A questa riunione è invitato un rappresentante dell'UFFT.
- 2 Al momento della decisione sul rilascio del permesso di brillamento, un parente prossimo del candidato, se è o è stato gerarchicamente un suo superiore e/o un suo collega di lavoro deve astenersi.
- 3 La Commissione di Circondario redige per ogni candidato un attestato d'esame, firmato dal direttore degli esami o dal presidente della CC. Esso deve almeno contenere le seguenti informazioni:

- le note delle differenti materie;
- la menzione promosso o non promosso;
- le vie legali in caso di ricorso.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DEGLI ESAMI

Art. 24 Condizioni per il superamento degli esami

- 1 Gli esami sono superati se la nota globale e la nota della materia 1 raggiungono almeno il valore 4.0, se al massimo una nota di materia ha il valore tra il 3.0 e il 3.9 e se nessuna nota di materie è inferiore al 3.0.
- 2 L'esame è da considerare in ogni caso non superato se il candidato
 - non si ritira per tempo;
 - senza valide giustificazioni non si presenta;
 - senza valide giustificazioni si ritira a sessione iniziata;
 - se è allontanato dagli esami.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non sono valutate.

Art. 25 Ripetizione degli esami

- 1 Nel caso di un non superamento degli esami, gli stessi possono essere ripetuti al massimo 2 volte.
- 2 La ripetizione degli esami verte su tutte le materie.
- 3 Restano valide le condizioni d'ammissione ed iscrizione valide per il primo esame.

8 PERMESSO DI BRILLAMENTO E PROCEDURE

Art. 26 Permesso d'esplosivi e pubblicazione

- 1 Chi ha superato l'esame riceve un permesso con la menzione LA. I permessi sono rilasciati dall'UFFT, sono firmati da un suo rappresentante e dal presidente della Commissione di Circondario.
- 2 La menzione LA abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari di staccavalanghe con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
 - a) per brillamento possono essere utilizzati al massimo 15 kg di materia esplosiva.
 - b) in caso d'innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza (eccezione per il caso di doppia-accensione).
- 3 L'UFFT iscrive i nominativi dei titolari dei permessi di brillamento in un registro accessibile al pubblico e invia tale lista all'Ufficio centrale per la repressione dei reati commessi con esplosivi e agli Uffici cantonali interessati.

Art. 27 Ritiro del permesso

- 1 L'UFFT può ritirare i permessi di brillamento ottenuti illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica al Dipartimento Federale dell'economia Pubblica, il quale decide irrevocabilmente.

Per il resto, fanno stato le disposizioni dell'art. 60 OEspl.

Art. 28 Diritto al ricorso

- 1 Contro le decisioni della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario riguardanti la non ammissione agli esami, il non rilascio del permesso di brillamento e il ritiro dello stesso da parte del cantone, è data facoltà di ricorso presso UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 2 L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

9 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME

Art. 29 Indennizzi, conteggi

I membri della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario, così come gli esperti d'esame, sono indennizzati dalle FS.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento degli esami per l'ottenimento del permesso di brillamento per staccavalanghe LA del 24 settembre 1991 e la relativa revisione del 17 ottobre 1996 sono abrogati.

Art. 31 Disposizioni transitorie

I primi esami secondo il presente regolamento avverranno nel 2002. Ciò è valevole anche per candidati ripetenti.

Art. 32 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'UFFT. La FS sono incaricati della sua applicazione.

- 2 Il presente regolamento fa testo nella versione originale in lingua tedesca. Esiste anche una versione in italiano e una in francese.

Art. 33 Rilasciato

Berna, il _____

Funivie Svizzere

Il direttore P. Vollmer

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il _____

Ufficio Federale per la Formazione Professionale e la Tecnologia

Il direttore: Eric Fumeaux